

## STATUTO

### **Art. 1. – Denominazione e sede**

È costituita l'associazione culturale "TEATRO DELLE DUE", con sede a Reggio Emilia in Via Adua 70. La sede dell'Associazione può essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2. – Scopo**

L'Associazione "TEATRO DELLE DUE" è apolitica, apolitica, aconfessionale, e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite. L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità provinciale per attuare i seguenti scopi:

- diffondere la cultura teatrale e la lingua inglese nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della teatro e dei drammaturghi inglesi attraverso attività didattico/culturali
- agevolare la comprensione della lingua inglese attraverso un'attività complementare alla didattica adottata nella normale programmazione scolastica;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo teatrale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- *attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, corsi e laboratori di teatro per bambini a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, corsi di lingue straniere;
- *attività di formazione*: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in teatro, laboratori didattici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- *attività editoriale*: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera gratuita dei propri associati. In caso di necessità, per esempio in caso di grandi manifestazioni, il Consiglio Direttivo valuta l'opportunità di avvalersi anche di:

- prestazioni gratuite da parte di non associati;

- prestazioni di lavoro autonomo o dipendente da parte di associati o non associati.

### **Art. 3. – Durata**

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020. L'assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

### **Art. 4. - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 5. - Patrimonio**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- contributi di enti e associazioni pubblici e/o privati o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolte fondi;
- proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, incluse attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- proventi derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o a terzi.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente statuto.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 6. – Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, enti, o associazioni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

### **Art. 7. – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di domanda tramite apposito modulo. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo: le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti del libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atti inter vivos.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 30 giorni prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre 15 giorni dall'inizio dell'anno sociale;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 8. – Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

### **Art. 9. – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta

comunque il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

#### **Art. 10. – Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta: ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno oppure ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti a suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto/telematico da inviare/espore almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea, contenenti l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data, e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del

patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 11. – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi, e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo saranno redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

### **Art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, e un Segretario.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- b) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

#### **Art. 13 – Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 14. – Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 15. - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16. – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale.

#### **Art. 17. – Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.